

COMUNICATO AL PERSONALE**Contributi versati al Fondo Pensione dipendenti Gruppo ENEL (FOPEN): regime fiscale "vecchi iscritti" a vecchi fondi ed ulteriori informazioni di natura tributaria vevoli per la generalità degli iscritti FOPEN**

Con il presente comunicato si desidera richiamare nuovamente l'attenzione sul particolare trattamento tributario previsto dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, per coloro che, alla data del 28 aprile 1993, erano iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita alla data del 15 novembre 1992 (cosiddetti "vecchi iscritti" a vecchi fondi), anche se abbiano successivamente trasferito la propria posizione previdenziale in un altro fondo (anche di nuova istituzione, ex D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124), purché rimanga continuità della posizione previdenziale e non intervenga o non sia intervenuto il riscatto della posizione medesima.

Lo speciale regime per i "vecchi iscritti" - oltre a prevedere l'utilizzazione di specifici criteri di tassazione all'atto dell'erogazione delle prestazioni previdenziali complementari sotto forma di capitale - stabilisce una disciplina fiscale transitoria per i contributi che vengono versati al Fondo pensione: fino all'anno 2005, fermo restando il limite del 12% del reddito complessivo del singolo lavoratore iscritto interessato⁽¹⁾, l'importo massimo deducibile di € 5.164,57 previsto per tutti i cd. "nuovi iscritti", può essere integrato dalla differenza tra tale ultimo importo ed i contributi effettivamente versati nell'anno 1999 (comprendendo sia quelli a carico del datore di lavoro sia quelli a carico del dipendente, versati, appunto, in favore del Fondo pensione).

Inoltre, per i "vecchi iscritti", il vincolo di destinazione del TFR alle forme pensionistiche complementari non trova applicazione, senza limiti temporali.

In altre parole, il "vecchio iscritto" potrà - senza dunque alcun riferimento all'eventuale TFR destinato al Fondo pensione - dedurre il minore tra i seguenti importi:

- 12% del reddito complessivo ⁽¹⁾;
- importo dei contributi effettivamente versati nel 1999, se superiori a € 5.164,57, fino al 31 dicembre 2005, e a € 5.164,57, dal 1° gennaio 2006.

/.



⁽¹⁾ reddito di lavoro (comprensivo dei contributi a carico del datore di lavoro e da questi versati al Fondo pensione) più eventuali altri redditi (es.: reddito derivante da fabbricati), che concorrono, appunto, alla formazione del reddito complessivo.

Come già precisato con il comunicato al personale del 20 dicembre 2001 ("Regime fiscale dei contributi versati al FOPEN", pubblicato anche sullo spazio di INTRANET dedicato al FOPEN), per fruire delle agevolazioni, i "vecchi iscritti" devono far pervenire al FOPEN un'apposita certificazione (in linea con le previsioni del decreto ministeriale 13 dicembre 2000), rilasciata dal Fondo pensione di provenienza, sottoscritta dal responsabile della preesistente forma pensionistica, attestante:

1. l'ammontare complessivo dei contributi effettivamente versati nel 1999 e riferibili ad una annualità di iscrizione;
2. la qualifica di "vecchio iscritto" a vecchio fondo, ossia l'iscrizione entro il 28 aprile 1993 a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421;
3. il mancato esercizio della facoltà del riscatto da parte dell'iscritto.

Orbene, il FOPEN ha segnalato che, fino ad oggi, **nessun iscritto** ha fatto pervenire detta certificazione; a titolo di mero esempio, potrebbero essere teoricamente interessati ad ottenere detta certificazione taluni iscritti FOPEN che, al 15 novembre 1992 (data di entrata in vigore della citata legge n. 421/1992), avevano acceso posizioni previdenziali presso FONDO CESI e FONDISMES.

Pertanto, si invitano i lavoratori iscritti, eventualmente interessati, a far pervenire detta certificazione al FOPEN, il quale comunicherà alle società dalle quali dipendono i relativi nominativi, cui può essere riconosciuta la qualifica di "vecchio iscritto", affinché dette società ne tengano conto ai fini dell'applicabilità del complessivo regime fiscale di cui si è fatto cenno con la presente comunicazione.⁽²⁾

Superfluo sottolineare che, nel caso di mancata presentazione della menzionata certificazione, i lavoratori appartenenti al Fondo pensione non possono che essere considerati - ai fini del rapporto con il Fondo pensione e con le società dalle quali dipendono - "nuovi iscritti", con la conseguente applicazione del regime fiscale riferito, appunto, a tale tipologia di iscritto.

Per connessione, si ritiene utile richiamare il precedente comunicato al personale del 3 ottobre 2002, in tema di "comunicazione contributi non dedotti", che prevede l'onere dell'iscritto di comunicare l'ammontare dei contributi versati e non dedotti al Fondo pensione FOPEN, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui il versamento contributivo si riferisce o alla data del sorgere del diritto alla prestazione previdenziale complementare, se antecedente a tale termine.

J.

⁽²⁾ della qualifica di "vecchio iscritto", la società di appartenenza del lavoratore darà conferma anche nel modello CUD (certificazione unica redditi/contributi/imposte, ecc.): relativamente al CUD 2003, tale informazione viene riportata al punto 8 di detto modello.

Al riguardo si ricorda che gli adempimenti previsti da tale ultimo comunicato - che possono interessare anche i cd. "nuovi iscritti", così come attualmente sono definiti tutti i lavoratori aderenti al FOPEN - vanno tenuti presenti:

- sia nel caso in cui il versamento complessivo dei contributi abbia superato il plafond, di cui sopra si è detto;
- sia nel caso cui detti contributi, pur non superando il citato plafond, non sono stati, di fatto, dedotti, né da parte della società da cui l'iscritto dipende né da parte di quest'ultimo in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi ("modello 730" od "Unico persone fisiche").

Si aggiunge che l'importo dei contributi dedotti e non dedotti ("esclusi e non esclusi dall'imponibile", così come definiti ed esposti nel modello CUD - rispettivamente punti 28 e 29 del CUD 2003) sono riportati in tale modello solo nel caso in cui detta contribuzione è stata "trattata" direttamente da parte della Società, tenuta al rilascio della menzionata certificazione.


Conseguentemente, i dati esposti in detto modello non tengono conto:

- di eventuali contributi previdenziali versati dal lavoratore ad altra forma pensionistica individuale attuata mediante adesione a fondi pensione aperti (art. 9 bis del D.Lgs. 124/1993) o mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 9 ter del D.Lgs. citato)^(*) ovvero di contributi versati nell'interesse di persone fiscalmente a carico^(**);
- delle eventuali deduzioni (riferite ai contributi comunque versati a forme pensionistiche complementari) fruite o che saranno fruite dall'iscritto in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi ("modello 730" od "Unico persone fisiche") anche considerando, in tale sede, la presenza di redditi diversi da quello di lavoro dipendente erogato da società del Gruppo Enel, che possono far variare la deducibilità fiscale di detti contributi.

In conclusione, si conferma la particolarità della materia, facendosi, quindi, riserva di portare a conoscenza ulteriori precisazioni e/o chiarimenti che dovessero essere formulati da parte dei competenti Organi.

Roma, 21 gennaio 2003

Paolo Auricchio



^(*) non rientrano in tale previsione di "deducibilità" i contratti assicurativi sulla vita stipulati entro l'anno 2000, per i quali può trovare invece applicazione la cd. "detrazione" d'imposta del 19% fino al limite di € 1.291,00 (2.500.000 di vecchie lire), sempreché ricorrano tutti i presupposti fissati dalla legge per detta detrazione e riportati nelle relative istruzioni ministeriali, anche in tema di "modello 730" od "Unico", che i lavoratori interessati sono invitati a consultare con ogni cortese attenzione.

^(**) al fine di acquisire, altresì, un quadro di maggior dettaglio nell'ambito dell'intera materia dei contributi versati in favore della "previdenza complementare", si invitano i lavoratori a seguire le indicazioni legislative e ministeriali, cui si è fatto accenno alla precedente nota in calce.